

Cara/o iscritta/o,

come prescritto dalla legge, stiamo procedendo alla revisione periodica dell'Albo degli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Toscana.

In particolare, con questa comunicazione ci preme aggiornare i dati relativi ai dipendenti pubblici, anche nell'interesse dei singoli professionisti.

La Legge 56/89 *Ordinamento della professione di psicologo*, ai commi 2 e 3 dell'art. 8 stabilisce che: "I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione."

È ancora, all'art. 11 comma 1, lett. b della stessa legge prevede che il Consiglio pronunci d'ufficio la cancellazione dell'iscritto "nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità".

L'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina infatti la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

E' perciò importante che i dati dell'Albo riferiti alla condizione professionale siano sempre corretti e aggiornati.

Invitiamo quindi chi ha o ha avuto un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione a verificare quale siano i dati attualmente in possesso di questo Ordine per quanto riguarda la loro personale condizione professionale consultando <u>l'Albo</u> sul sito istituzionale e qualora risultasse non aggiornata

vi invitiamo a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegando fotocopia del documento di identità ed eventuale autorizzazione dell'ente di appartenenza) e di inviarla al più presto a mezzo posta elettronica certificata.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Dott.ssa Rossella Capecchi